

COMUNE DI CENTA SAN NICOLO'

Provincia di Trento

VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE

| | |
|-------------|--|
| 1° Adozione | Deliberazione Commissario ad acta n. 01 dd. 10.01.2005 |
|-------------|--|

| | |
|-------------|---|
| 2° Adozione | Deliberazione Commissario ad acta n. dd. 2007 |
|-------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| Approvazione P.A.T. | Deliberazione Giunta Provinciale n. dd. |
|---------------------|---|

| |
|----------------------|
| Pubblicazione B.U.R. |
|----------------------|

Servizio Urbanistica Comprensorio Alta Valsugana

Il Responsabile del Servizio

Arch. Paola Ricchi

CRITERI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE

| | |
|--|----|
| Premessa | 2 |
| Art. 1 - Disposizioni generali | 3 |
| Art. 2 - Criteri generali di tutela ambientale e paesaggistica | 4 |
| Art. 3 - Inserimento ambientale delle costruzioni, pertinenze e lotti liberi | 4 |
| Art. 4 - Criteri di tutela ambientale all'interno degli insediamenti storici | 5 |
| Art. 5 - Aree per la residenza: sature, di completamento e di nuova espansione | 8 |
| Art. 6 - Aree per attrezzature pubbliche e servizi | 10 |
| Art. 7 - Aree per infrastrutture | 11 |
| Art. 8 - Aree per attività produttive | 12 |
| Art. 9 - Aree per discariche | 13 |
| Art. 10 - Aree agricole | 13 |
| Art. 11 - Aree a bosco | 16 |
| Art. 12 - Zone agropastorali | 17 |
| Art. 13 - Aree improduttive | 18 |
| Art. 14 - Parco fluviale | 18 |
| Art. 15 - Aree di protezione dei corsi d'acqua | 19 |
| Art. 16 - Manufatti e siti di rilevanza culturale | 21 |

CRITERI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE

Premessa

La legge provinciale 22/91 all'art. 18 comma 3 prevede che il PRG, formulai fini della valorizzazione e tutela paesaggistico ambientale, anche nella parte del territorio non assoggettato a tutela del paesaggio, le norme opportune in ordine alla tipologia, altezze, cubature, caratteri architettonici, materiali e sistemazioni esterne dei manufatti, nonché alle altre prescrizioni di carattere tecnico che risultassero convenienti per preservare e tutelare il contesto ambientale e paesaggistico.

La legge, all'art. 19 prevede altresì che nella relazione di PRG debbano essere specificati "i criteri urbanistici ed ambientali di impostazione del piano con particolare riguardo alle destinazioni delle zone del territorio ed ai vincoli di carattere paesaggistico ambientale".

E' oramai consolidato il concetto, - già ripreso al comma 3 dell'art. 41 della L.P. 22/91 -, che un piano urbanistico come il PRG debba soddisfare, in particolare per determinate zone, l'esigenza di tutela e di valorizzazione paesaggistica e quindi debba essere sviluppato con contenuti paesaggistici ed ambientali tali da introdurre alla pianificazione urbanistica territoriale, anche tale disciplina quale elemento integrante.

Il paesaggio e l'ambiente del territorio del Comune di Centa San Nicolò, intesi come complesso di componenti fisiche biologiche ed antropiche che determinano la fisionomia del territorio stesso, possono essere per grandi linee divisi come "paesaggio urbano e paesaggio naturale".

In particolare per paesaggio urbano si intende lo spazio urbanizzato rappresentato dai centri storici, dalle zone residenziali anche di nuova edificazione, dalle aree produttive, infrastrutturali e per servizi.

Il resto del territorio di Centa San Nicolò è quello meno o non alterato dall'opera dell'uomo, o modificato in parte, sostanzialmente per consentire l'uso agricolo e silvopastorale.

D'altronde il territorio di Centa è estremamente peculiare per la sua conformazione orografica: un territorio montano che la presenza umana ha preservato dalla naturale evoluzione degenerativa tramite interventi spesso consistenti, in particolare sul fronte delle sistemazioni idraulico forestali, è che adesso non può non continuare ad essere preservato e valorizzato. Centa è costruito su un versante della valle dell'omonimo torrente, suddiviso in molteplici frazioni, piccoli aggregati disseminati sul territorio e collegati da viabilità minori....

Nella fase di individuazione di norme e criteri per la tutela paesaggistico ambientale del territorio di Centa, esso è stato ripartito in due ampie categorie territoriali: paesaggio urbano e paesaggio rurale. Il paesaggio urbano è lo spazio urbanizzato rappresentato dai

nuclei storici e dalle loro pertinenze, dalle zone di nuova edificazione, da quelle di completamento, dalle aree produttive, infrastrutturali, ubicate prevalentemente lungo il versante della valle ed attorno ai centri storici.

Il paesaggio naturale è quello interessato dalle zone rurali, forestali ed incolte, dove l'uomo è intervenuto in maniera limitata. Questa parte del territorio comprende le zone agricole e boschive, che si distribuiscono lungo tutto il versante della valle del Centa.

Vi sono inoltre le aree inalterate, che sono quelle ad alta quota, o quelle in prossimità dei torrenti o dell'alveo del Centa, dove rappresentatività e configurazione sono rimaste quasi del tutto inalterate.

Obiettivo dei criteri di tutela ambientale è individuare alcuni parametri principali che definiscono le modalità per conservare e preservare le caratteristiche originarie del paesaggio del territorio urbano, tutelando la stessa visibilità dei luoghi e l'esposizione panoramica. Le valutazioni effettuate portano ad individuare anche i possibili interventi di modifica del territorio e le relative modalità di intervento che dovranno costantemente essere prese in considerazione nei processi di trasformazione e pianificazione del territorio.

Art. 1 - Disposizioni generali

Sull'intero territorio comunale le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione, oltre a rispettare le prescrizioni del PRG e dei relativi strumenti subordinati, devono essere conformi ai seguenti criteri di tutela ambientale.

I progetti, le relazioni tecniche allegate agli elaborati, devono illustrare e motivare le scelte progettuali proposte, presentando un'idonea documentazione delle analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni e gli indirizzi generali contenuti nelle presenti norme.

In assoluto in **tutto il territorio comunale** i criteri di progettazione dovranno essere conformi ai seguenti articoli nonché dovranno rispettare le procedure autorizzative previste dalla legislazione provinciale, ove necessario, sulla tutela del paesaggio.

Gli strumenti sovraordinati possono prevedere, per le opere di competenza, soluzioni diverse da quelle contenute nelle presenti norme purché motivate da scelte progettuali organiche e che valorizzino l'immagine complessiva dell'intervento.

Il presente elaborato costituisce un allegato della variante al PRG del comune di Centa San Nicolò e come tale deve essere consultato contestualmente alle normative di piano.

L'individuazione delle singole realtà ambientali, all'interno del paesaggio viene considerata una suddivisione finalizzata all'individuazione delle specifiche caratteristiche di zona consentendo di definire con maggior dettaglio i criteri per la regolamentazione degli interventi sotto il profilo architettonico e formale all'interno dello specifico ambito considerato.

Art. 2 - Criteri generali di tutela ambientale e paesaggistica

Per ogni singola zona ambientale e paesaggistica individuata dal piano i criteri di tutela ambientale e paesaggistica sono, oltre a quelli riportati nel presente Titolo, i seguenti:

aree per la residenza: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 5 dei presenti criteri;*

aree per attrezzature e servizi pubblici: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 6 dei presenti criteri;*

aree per infrastrutture: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 7 dei presenti criteri;*

aree per le attività produttive: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 8 dei presenti criteri;*

aree per discariche: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 9 dei presenti criteri;*

aree agricole: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 10 dei presenti criteri;*

aree a bosco: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 11 dei presenti criteri;*

aree agropastorali: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 12 dei presenti criteri;*

aree improduttive: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 13 dei presenti criteri;*

parco fluviale: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 14 dei presenti criteri;*

aree di protezione dei corsi d'acqua: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 15 dei presenti criteri;*

manufatti e siti di rilevanza culturale: *la tutela è esercitata in conformità agli appositi criteri contenuti nelle Norme di attuazione del presente PRG e con l'articolo 16 dei presenti criteri.*

Art. 3 - Inserimento ambientale delle costruzioni, pertinenze e lotti liberi

Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, dove ammesse, devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale, in rapporto ai criteri stabiliti dalle norme di attuazione del PRG e da quelli individuati al presente Allegato. Al tal fine l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione edilizia, ha facoltà di imporre soluzioni progettuali diverse rispetto a quelle proposte, nonché sui beni esistenti, l'esecuzione di opere (tinteggiature, colore, ecc), nonché la rimozione degli elementi quali: scritte, decorazioni, coloriture, insegne, sovrastrutture ed accessori di ogni genere, contrastanti con i criteri di tutela ambientale stabiliti dal PRG. Pertanto al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia devono:

- rispettare l'originaria **conformazione del terreno**, per quanto possibile in ordine a documentate e plausibili esigenze tecniche (sono pertanto da evitare grossi sbancamenti e riporti);
- individuare soluzioni tipologiche **compatibili** con la cultura costruttiva originaria locale e con le caratteristiche orografiche ed ambientali del sito, evitando interpretazioni progettuali estremamente contrastanti;
- privilegiare, nella realizzazione degli edifici, gli assi principali di riferimento orientati secondo le direzioni consolidate dell'area (strade, manufatti,...)
- proporre con semplicità e chiarezza progettuale **l'uso di forme e materiali** tradizionali, pietra, legno, intonaco di calce, con i quali si possono raggiungere risultati ottimali, comunque espressione del nostro tempo anche se con riferimento a modelli tradizionali. I nuovi interventi dovrebbero distinguersi per sobrietà espressiva, evitando di "imitare" con l'uso di forme e materiali non idonei gli edifici di chiara origine storica.

L'Amministrazione può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai punti precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, riservandosi di intervenire ai sensi della legislazione vigente.

Qualora, a seguito di demolizioni o di interruzione dei lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, l'Amministrazione ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

Le opere di ripristino ambientale, il recupero di manufatti tradizionali, il rifacimento dei manti di copertura, le demolizioni di superfetazioni, la coloritura dei manufatti, gli elementi architettonici esterni degli edifici e dei manufatti accessori dovranno essere trattati secondo i presenti criteri.

Art. 4 - Criteri di tutela ambientale all'interno degli insediamenti storici

Gli insediamenti storici di Centa San Nicolò, elementi urbani del territorio naturale, hanno assunto un aspetto formale compatto e consolidato, che ha caratterizzato nel tempo il paesaggio urbano. Il tessuto edilizio dei vari centri si è organizzato in taluni casi lungo la viabilità principale con elementi tipologici in linea, in altri casi e più frequentemente come sviluppo degli antichi masi ad uso agricolo.

L'evoluzione degli insediamenti originari è stata rilevata mediante un raffronto tra la situazione catastale austro ungarica del 1860 e quelle più recenti, che ha permesso di individuare il rapporto tra spazio edificato ed aree libere prevalentemente destinate ad orti, cortili e pertinenze verdi delle unità abitative nell'evoluzione temporale.

Dall'analisi svolta è emerso che si può considerare ben definito e delineato il rapporto tra spazi liberi e spazi edificati e non si ritiene pertanto opportuno l'utilizzo degli spazi liberi per la realizzazione di nuove costruzioni, che certamente andrebbero a compromettere la

corretta visione esterna ed interna dei nuclei originari, in particolare da punti di osservazione prevalenti.

L'impostazione del piano consente, all'interno dei nuclei storici, l'ampliamento degli edifici esistenti là dove indicato dalle planimetrie di piano e comunque secondo i criteri stabiliti dalle Norme di attuazione, è inoltre consentita la realizzazione di volumi accessori di modeste dimensioni da realizzarsi in legno, e la demolizione di quelli esistenti in condizioni di degrado o realizzati con materiali incongrui.

I volumi accessori (legnaie, depositi) dovranno essere realizzati secondo le tipologie e dimensioni visualizzate negli schemi grafici allegati, per consentire un adeguato inserimento nel contesto storico esistente degli insediamenti.

All'interno degli ambiti perimetrali degli insediamenti storici, valgono gli stessi criteri esposti in precedenza, le Norme di attuazione dei PRG nonché i criteri stabiliti nell'Allegato 1 (Abaco degli interventi) del PRG.

Tutti gli interventi dovranno tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni, ove previste, nell'ambiente circostante. Tale finalità dovrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, materiali e modalità costruttive già esistenti sul territorio comunale e qualora non sia possibile il ricorso a materiali tradizionali, attraverso soluzioni che siano comunque progettate, per riferimento compositivo, richiami formali e capacità di lettura del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le nuove tipologie insediativa e l'ambiente circostante. I criteri generali sono più espressamente documentati nell'Allegato 1 del PRG di cui di seguito si riporta una breve descrizione.

I manti delle coperture dovranno essere realizzati in materiali tradizionali ed in uso nella zona. Fanno eccezione i terrazzi pavimentati, i fabbricati accessori interrati ed il manto in coppi tradizionali che non può essere sostituito con materiali diversi. Fanno inoltre eccezione materiali diversi originariamente utilizzati per le coperture di manufatti sottoposti alla categoria di intervento 1 e 2.

Le orditure dei tetti devono essere in legno. Fanno eccezione i terrazzi e le coperture di accessori interrati che devono essere pavimentati o ricoperti con terra e successivamente possono essere inerbiti.

La pendenza dei tetti deve essere di norma contenuta tra il 35% e 45%; inclinazioni diverse possono essere ammesse qualora motivate da esigenze tecniche particolari e qualora ragioni architettoniche ambientali lo consentano.

Le lattonerie devono essere preferibilmente in lamiera di rame. Con esclusione delle unità edilizie soggette all'intervento 1, al posto della lamiera di rame è ammesso, per le lattonerie, l'impiego di lamiera di ferro zincata, eventualmente preverniciata testa di moro.

In tutte le categorie di intervento ammesse vanno privilegiati i materiali tradizionali, quali: pietra, legno naturale, manufatti in ferro, intonaci di calce,... Lo strato di finitura degli intonaci dovrà essere sempre in grassello di calce non trattato a sbricio, salvo che per le zoccolature di protezione degli edifici ed il rivestimento dei muri di cinta.

E' fatto divieto di impiegare materiali plastici artificiali, alluminio anodizzato, intonaci e pitture plastiche.

Gli infissi dovranno essere realizzati preferibilmente in legno e dovranno essere conformi alle tipologie tradizionali del luogo. Fanno eccezione:

- gli infissi ai piani terreni di unità immobiliari produttive e commerciali, nelle quali potranno essere inseriti materiali diversi;
- tutti gli infissi di unità edilizie nuove o soggette ad interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia, per le quali è possibile prevedere e studiare materiali alternativi comunque coerenti con il contesto urbano.

Le ante ad oscuro dovranno essere del tipo tradizionale, in legno. Non sono ammesse ante ad oscuro sulle forature dei sottotetti dove, eccezionalmente, possono essere invece applicati, incernierati sul telaio dei serramenti, che dovranno essere arretrati al filo interno dei muri, sportelli articolati in più ante. Ciò a condizione che, aperti, essi non fuoriescano dal filo esterno dei muri più di 10 centimetri. Negli interventi di manutenzione straordinaria, fanno eccezione i casi in cui preesistano sistemi di chiusura originari differenti.

I poggioli ed i collegamenti verticali esterni, con relative strutture di sostegno, dovranno essere del tipo tradizionale, interamente in legno o dove possibile in muratura. I parapetti, se in legno, potranno essere in listoni orizzontali tradizionali fissati a montanti correnti per tutta l'altezza (anche fino al tetto), ovvero in quadrotti incastrati in due correnti fissati su piantoni (alla trentina) ovvero in tavole verticali traforate con corrente superiore incastrato. I parapetti, se in ferro, dovranno essere realizzati con profilati posti verticalmente. Le scale esterne al piano terreno con il relativo pianerottolo possono essere realizzate interamente in muratura con il posizionamento di parapetto in ferro verniciato preferibilmente nella tonalità del grigio ferro-micaceo. Gli sbalzi ed i collegamenti verticali in pietra vanno mantenuti. I balconi in muratura con parapetto in ferro vanno mantenuti.

Gli abbaini, ove ammessi, dovranno essere del tipo tradizionale; dovranno essere a due falde con pendenza non superiore a quella della copertura principale, larghezza alla base non superiore a 160 centimetri ed altezza massima sulla fronte non superiore a 160 centimetri misurata tra il manto della copertura principale ed il vertice del timpano dell'intradosso.

Per quanto concerne la finitura dei materiali si prescrive:

- al fine di ricondurre le finiture agli effetti cromatici naturali, le parti in legno di coperture e rivestimenti lignei devono restare al naturale, non trattate con coloranti né mordenti, né coprenti, ad eccezione di quei rivestimenti lignei per i quali sia documentata l'originale copertura con pitture. E' tuttavia ammessa la protezione battericida, a condizione che sia trasparente, non colorata né coprente;

- gli infissi in legno, quando non siano mantenuti al naturale, possono essere verniciati con pitture possibilmente ad olio nei colori tradizionali del luogo;
- gli infissi realizzati in altri materiali, ove ammessi, devono essere esclusivamente di colore bianco;
- i paramenti in pietra a faccia vista esistenti ovvero rimessi in luce, qualora non appartengano a unità edilizie soggette a demolizione o sostituzione, vanno conservati e valorizzati impiegando le metodologie proprie della scienza del restauro;
- l'applicazione di zoccolature alla base delle costruzioni deve essere evitata. Purché mantenuta ad un'altezza inferiore ad un metro, è consentita la zoccolatura con intonaco sbriciolato. In alternativa, è ammessa l'applicazione di una fascia in pietra, a condizione che sia mantenuta a raso intonaco e che l'altezza non superiore i 20 centimetri;
- le pavimentazioni originarie di corti, cortili, porticati, delle parti comuni devono essere mantenute, restaurate, ed eventualmente integrate con materiali congruenti. Nelle nuove pavimentazioni sono da privilegiare la pietra naturale in lastre o ciottoli, i cubetti, il legno in tavole o in tondelli. Sono comunque preferibili cortili trattati con ghiaiano o inerbiti invece di pavimenti in asfalto e cemento;
- non è consentita la demolizione degli avvolti e dei porticati, fatta eccezione per le modifiche concesse specificatamente nelle singole categorie di intervento sulle unità edilizie.

Art. 5 - Aree per la residenza: sature, di completamento e di nuova espansione

Frequentemente i nuclei di antica origine vengono parzialmente abbandonati favorendo il sorgere di nuove costruzioni nelle aree limitrofe al centro storico, in territori originariamente a vocazione agricola.

Questo fenomeno ha determinato nuove tipologie urbanistiche che hanno modificato il paesaggio creando nuove aree, anche se limitate, di espansione edilizia con forme insediative spesso casuali, prive di un disegno urbano ordinato ma piuttosto sorte in maniera del tutto “spontanea”.

Obiettivo del PRG è anche quello di indicare le previsioni dello sviluppo insediativo in rapporto alle reali necessità della popolazione residente e questo significa contenere e controllare le tipologie edilizie in particolare nello sviluppo delle aree più prossime al territorio agricolo.

In particolare all'interno delle aree di nuova edificazione, di espansione, spesso emergono delle urbanizzazioni casuali che rischiano di portare al degrado del paesaggio urbano complessivo e pertanto in taluni casi sono proposti piani di lottizzazione che, con precise indicazioni in ordine al dimensionamento ed alla viabilità di accesso, allo studio degli spazi verdi e delle tipologie edilizie e delle volumetrie, possano garantire la corretta

ubicazione territoriale delle edificazioni ed una valorizzazione complessiva tramite la qualità del rapporto costruito/spazio aperto.

I nuovi edifici e le trasformazioni di quelli esistenti devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e devono riprendere, sia pure interpretandoli, gli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona. Ciò non significa non prevedere modelli insediativi e caratteri costruttivi frutto dell'architettura moderna, ma riuscire costantemente ad inserirli in un contesto territoriale già consolidato.

I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno.

Le murature, i serramenti, i colori, i balconi, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie, stilemi architettonici e materiali tradizionali della zona.

L'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da minimizzare gli scavi ed i riporti, e deve disporsi in posizione marginale rispetto al lotto ed il più possibile vicino agli altri edifici, in modo da ridurre le opere relative alla realizzazione di nuove strade di accesso e salvaguardare il più possibile gli spazi aperti.

In generale è da evitare la costruzione di singoli edifici in aree aperte esterne alle urbanizzazioni.

I nuovi volumi devono essere realizzati orientandosi verso modelli edilizi tradizionali, in particolare nell'uso dei materiali, senza per questo non avvicinarsi a tecniche costruttive e modelli tipologici frutto dell'architettura moderna.

Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da un'attenta sistemazione delle essenze arboree. Particolare cura deve essere posta alla permeabilità del terreno: le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche tradizionali.

Nelle nuove lottizzazioni le volumetrie devono essere tendenzialmente accorpate, ma non devono configurarsi, se non negli interventi di modesta dimensione, come ripetizione continua della stessa unità e degli stessi elementi geometrici.

La progettazione deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale. La disposizione degli edifici deve tenere conto del contesto ambientale di ogni area, salvaguardando le visuali significative. E' necessario inoltre che l'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, parcheggi, illuminazioni) sia progettato e realizzato contestualmente agli edifici, valorizzando in particolare il ruolo del verde.

La rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire accessi comuni.

Negli interventi di conservazione e recupero degli edifici esistenti valgono i criteri che seguono:

- per le coperture, i materiali e le forme devono essere essenzialmente riproposti nei caratteri originali degli edifici, specie laddove venivano utilizzati elementi di particolare rilevanza paesaggistica come manti in porfido, coppi in cotto, tavelloni in cemento..... In generale la struttura portante originale dei tetti va conservata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici; l'uso eventuale di materiali o di tecniche costruttive diverse da quelle utilizzate va preferibilmente limitato alle componenti strutturali non in vista: la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenuti come erano in origine. Sono quindi da evitare terrazze a vasca, abbaini dalla tipologia non tradizionale, tettoie in plastica.
- nelle parti esterne vanno mantenute le murature in pietra a faccia vista, se presenti; negli interventi sulle facciate intonacate, l'intonaco deve riproporre tipi e colori tradizionali della zona. Vanno evitati basamenti e zoccoli in materiali diversi da quelli originari;
- l'apertura di nuovi fori sulle facciate deve riproporre le partiture originali mantenendo i rapporti dimensionali proporzionali all'esistente;
- i serramenti, infissi ed elementi di oscuramento devono essere preferibilmente in legno, di disegno semplice e colori tradizionali;
- i collegamenti verticali, i ballatoi ed i balconi devono essere preferibilmente mantenuti in legno o pietra secondo tipologie tradizionali.

Art. 6 - Aree per attrezzature pubbliche e servizi

Sono aree finalizzate alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature esistenti ed all'insediamento di quelle mancanti, nel rispetto degli standard urbanistici previsti dal P.U.P..

Le zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sono destinate alla realizzazione di opere per l'istruzione, per le attrezzature culturali e sociali, per le attrezzature assistenziali, sanitarie, per le attrezzature dell'Amministrazione e dei servizi pubblici, per gli impianti tecnologici dei servizi pubblici (quali centrali elettriche, centrali telefoniche e simili) per il verde pubblico urbano, per le attrezzature sportive, per i parcheggi pubblici a raso o interrati.

Le aree per attrezzature pubbliche devono essere dotate di un numero di parcheggi adeguati ai fabbisogni dei dipendenti e degli utenti, inoltre almeno il 20% della superficie interessata andrebbe destinata a verde.

La moderna architettura civile, amministrativa, scolastica, culturale, sportiva, ricreativa e infrastrutturale ha bisogno, più di tutto, di una forte caratterizzazione tipologica e funzionale, derivante dallo studio approfondito del modello tipologico da insediare. Il PRG propone di sviluppare forme espressive dei compiti specificamente moderni che spettano a questo tipo di architettura. Obiettivo finale è la possibilità di esprimere e realizzare forme architettoniche libere ma coerenti con il contesto insediativo di appartenenza.

Spazi pubblici - Per qualificare l'arredo urbano, il Comune potrà indicare con un piano dell'arredo, le modalità generali per la definizione degli spazi pubblici nonché per la collocazione di elementi significativi di arredo, panchine, lampioni, chioschi, cassonetti,... La collocazione tipica sarà quella più coerente con i caratteri specifici di ogni ambiente, secondo tipologie costruttive, materiali, forme, tali da creare una uniformità dell'insieme ed una sobrietà per quanto riguarda lo stile urbano che si intende "leggere".

Art. 7 - Arene per infrastrutture

Un elemento di primaria importanza nella definizione dell'aspetto paesaggistico di un territorio è l'inserimento delle strutture viarie primarie e secondarie e delle opere di infrastrutturazione.

L'incidenza nel paesaggio di strutture viarie è strettamente legata all'andamento assunto dalla struttura stessa, tendenzialmente rettilinea anche in situazioni morfologiche ondulate, comportando di conseguenza la realizzazione di elementi rilevati che s'impongono visivamente rispetto alle altre componenti del paesaggio.

La realizzazione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto, in riferimento all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo.

Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con un'attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e devono favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.

Gli scavi ed i riporti devono essere inerbiti e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali.

I muri di contenimento del terreno, qualora non possano essere sostituiti da scarpate, devono avere paramenti in pietra locale a vista.

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del territorio particolarmente rilevanti dal punto di vista della percezione visiva, in particolare le opere di illuminazione stradale, si prevede la loro realizzazione mediante l'uso dei punti luce di modesta altezza e con un livello di illuminazione non troppo accentuato, evitando, se possibile, le lunghe file di palificazioni, interrompendole con elementi alberati di medio e alto fusto, in particolare lungo i viali e i parcheggi alberati previsti a lato delle strade di servizio alle aree insediative.

Anche per gli impianti tecnologici quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, ecc.... gli interventi devono essere oggetto di una progettazione accurata e particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e paesistici. In genere vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i colori che per gli elementi costruttivi e le masse.

Art. 8 - Aree per attività produttive

Il paesaggio urbano del comune di Centa San Nicolò è caratterizzato per l'assenza totale di attività produttive. Ciò ha contribuito a mantenere integro il paesaggio naturale della valle.

L'inserimento di aree produttive all'interno del PRG richiede pertanto estrema attenzione per lo stato dei luoghi e per i criteri architettonici con cui i nuovi volumi andranno ad inserirsi.

In generale le aree per attività produttive sono luoghi di concentrazione di energie economiche destinate a servire un'attività lavorativa ordinata in modo sistematico e regolate nei dettagli. In tal senso è sempre necessario che l'architettura artigianale sia dotata di una forte caratterizzazione architettonica e tipologica.

La progettazione di nuovi edifici e l'appontamento dei suoli devono comunque garantire e seguire il criterio delle minime alterazioni.

Un'importanza notevole ha l'influenza dei nuovi materiali, percepibile nel modo più chiaro nelle realizzazioni dell'architettura artigianale. I materiali, anche di uso moderno, devono potersi adeguare all'ambiente circostante ed all'edilizia già presente; analogo discorso per i colori che non devono cercare contrasto con l'ambiente circostante.

Il PRG propone di sviluppare forme nuove, espressive dei compiti specificamente moderni che spettano alle nuove edificazioni. Sicuramente un volume edilizio destinato all'artigianato non può essere vicino o similare ad un modello tipologico a destinazione residenziale: non necessariamente l'architettura artigianale deturperà l'ambiente se verrà realizzata con criteri rigorosi e sobri anche con l'uso di materiali moderni più consoni a tali destinazioni.

Fondamentale, oltre all'uso di materiali idonei, sarà il trattamento delle pertinenze: importante è l'inserimento di aree destinate a verde, la realizzazione di piazzali ove siano chiaramente indicati percorsi, parcheggi, la posizione di alberi ad alto fusto e le aree pavimentate, cercando comunque di evitare l'impermeabilizzazione diffusa. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata, avere un'altezza non superiore a 2 metri e consentire la visione attraverso esse.

Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell'attività, collocare all'aperto del materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici ben definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi. I muri di sostegno vanno ridotti al minimo e preferibilmente sostituiti con scarpate inerbite.

I fronti principali dovranno attestarsi preferibilmente secondo allineamenti paralleli alle direttive stradali esistenti.

Art. 9 - Aree per discariche

Le discariche devono essere progettate tenendo in massima considerazione, sia l'impatto provvisorio determinato sul contesto paesaggistico dell'attività lavorativa in corso nel periodo di gestione, che l'impatto permanente prodotto dall'alterazione morfologica del sito ad esaurimento dell'azione di deposito.

La destinazione finale del suolo, ad esaurimento dell'attività, è indicata dalle cartografie di PRG. Il progetto di recupero ambientale, che fa parte integrante del progetto di discarica, deve prevedere una morfologia del sito idonea alla destinazione finale ed integrata con il contesto ambientale, evitando comunque forme geometriche artificiali. Nel caso di precedente realizzazione di manufatti realizzati a servizi dell'attività stessa, essi ad esaurimento discarica, devono essere rimossi.

Il ripristino deve avvenire gradualmente mediante la sistemazione del materiale e l'immediato inerbimento secondo le indicazioni paesaggistiche previste dal Piano sovraordinato.

Art. 10 - Aree agricole

Queste aree sono regolamentate dalle Norme di Attuazione del PRG e risultano caratterizzate dalla propria conformazione sul territorio, come tali vanno conservate e tutelate. Esse presentano delle peculiarità paesaggistiche di notevole valore, per la continuazione delle poche coltivazioni tradizionali dei fondi agricoli che ne ha determinato una visione d'insieme spesso mista e fortemente condizionata dall'eccessivo frazionamento fondiario che ne rende spesso difficile e poco remunerativa l'attività agricola.

Gli interventi consigliati in queste aree dovranno essere quelli di riqualificazione paesaggistica, da attuarsi mediante coltivazioni intensive dei fondi, e di tutela delle situazioni già presenti.

Gli interventi di recupero saranno ottenuti mediante l'estirpazione di essenze vegetali d'alto e medio fusto, non compatibili con l'uso agricolo prevalente ed il ripristino di murature di confine o di delimitazione di superfici terrazzate da realizzarsi in pietra a vista, evitando le recinzioni in ferro di delimitazione delle proprietà, realizzandole eventualmente in legno. In queste aree è possibile la riqualificazione architettonica e funzionale dei manufatti sparsi esistenti, nei quali è ammessa anche la variazione d'uso purché compatibile con la salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche tipologiche della preesistenza. Il recupero abitativo dei manufatti non deve comunque comportare alterazioni paesaggistiche irreversibili alle pertinenze per effetto di opere di infrastrutturazione richieste dal cambio di destinazione.

In queste aree è possibile la realizzazione di manufatti, strettamente legati alla conduzione del fondo, da realizzarsi secondo criteri e tipologie indicati nella normativa che disciplina le aree agricole primarie.

Nelle aree agricole la tutela si applica sui fabbricati, sulle infrastrutture e sui terreni coltivati. Circa gli aspetti ambientali, gli edifici consentiti dovranno ispirarsi alle regole costruttive rurali più frequenti e tradizionali.

La localizzazione di eventuali fabbricati deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo. La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo, ricorrendo a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata.

La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

I materiali devono essere preferibilmente tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.

La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.

Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdite e piantumate con alberi d'alto fusto, essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.

Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.

La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti devono tendere al massimo inserimento ambientale. I tracciati devono essere progettati in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e, ove possibile, essere raccordati al terreno limitrofo con rampe inerbite.

Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento dell'intervento, devono essere sistematate con alberi o arbusti di essenze locali.

La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il ruscellamento va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.

I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Tutti quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.

I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere preferibilmente in legno; quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. Sono sempre da privilegiare ed incentivare le linee interrate.

L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti, finalizzato ad aumentare la produttività agricola, è consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale.

Nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione, al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni, è opportuno intervenire secondo le seguenti misure di protezione dei suoli non coperti da edifici:

- per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite, dovunque è possibile, anche mediante messa a dimora di alberi e/o arbusti;
- per evitare il percolamento profondo, ove non è indispensabile, vanno evitate le opere di pavimentazione con materiali impermeabili, e comunque esse vanno eseguite con coperture filtranti. Va inoltre favorito l'inerbimento delle superfici non edificate mediante specie perenni a radici profonde.
- per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto tramite collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.
- le nuove strade dovranno essere limitate il più possibile ed eseguite curando con particolare attenzione la progettazione relativamente all'inserimento ambientale. In genere nelle strade minori sarà da limitare l'uso di pavimentazioni bituminose e da evitare se possibile l'adozione di manufatti in cemento armato a vista. Tali strade dovranno avere larghezza massima di 2,50 mt. più banchine di massimo 50 cm., con tracciati disposti secondo le livellette e tali da evitare eccessivi impatti sul paesaggio ed eccessive opere d'arte. Anche la bitumazione va preferibilmente evitata, così come l'esecuzione di eccessive opere di sostegno. Il tracciato dovrà essere attentamente valutato, la pendenza dovrà essere per quanto possibile adeguata alla morfologia del luogo, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate specie in altezza e sostituiti preferibilmente da rampe inerite.

Nelle aree agricole sono inoltre da evitare, per quanto possibile, l'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un notevole aumento della produttività agricola. Vanno evitati anche gli scavi aperti e discariche, i depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura ed i depositi di merci all'aperto.

Art. 11 - Aree a bosco

In queste unità ambientali, ubicate sia nel fondovalle che in quota, è da sconsigliare il taglio indiscriminato delle piante, in particolare quelle che definiscono il paesaggio di fondovalle, come i castagni. In queste aree sarà consentita la realizzazione di opere necessarie alla protezione, coltivazione e conservazione del verde boschivo, le attività previste dal Piano generale forestale della P.A.T. e dai piani di assestamento forestale e comunque quanto previsto nelle norme di attuazione.

In tali aree è vietato costruire strutture che comportino rilevanti opere murarie, fare scavi, gestire discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, accumulare merci a vista.

L'esecuzione di eventuali tracciati stradali, a scopo forestale, deve evitare, con la massima attenzione, la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché manufatti massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno rinverditi.

Per i fabbricati residenziali, qualsiasi intervento consentito deve attenersi a rigorosi criteri di ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive, materiali edilizi, tradizionali.

La trasformazione degli edifici esistenti, se ammessa, deve essere ispirata a criteri d'uniformità ed a modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da un'analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza.

La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.

Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze sono consentite delimitazioni in legno.

I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.

I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere preferibilmente in legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da necessità tecniche.

E' consentito operare nell'ambito della viabilità forestale, purché alle strade realizzate o sistamate sia assicurato esclusivamente il ruolo di servizio alle funzioni del bosco, salvo diversa previsione di Piano. Negli interventi va possibilmente limitato il numero delle piazzole, evitata la bitumatura e curato lo smaltimento delle acque. L'esecuzione dei tracciati deve evitare con la massima attenzione la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché di manufatti massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno rinverditi. In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per l'infrastrutturazione e

per la difesa del suolo, le opere in vista dovranno essere eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: pietra, legno,.... L'uso del cemento a vista e di strutture metalliche dovrebbe essere escluso. La pubblicità commerciale è vietata in tutti i boschi.

Art. 12 - Zone agropastorali

All'interno delle zone agropastorali si dovrebbe evitare di modificare l'andamento dei confini con i boschi e l'attuale rapporto che esiste tra i diversi elementi della vegetazione, alterare l'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti e costruire nuove strade locali di qualsivoglia natura che taglino i pascoli stessi.

In linea di principio è esclusa la costruzione di nuove strade che non siano a servizio di interventi e delle funzioni ammesse nell'ambito delle aree in oggetto. Quelle previste dal PRG dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione la progettualità riferita all'inserimento ambientale. In genere nelle strade secondarie e locali, sarà da limitare al massimo l'uso di pavimentazione bituminosa, l'adozione di manufatti in cemento armato e di segnaletica ridondante.

Le nuove strade dovranno avere le caratteristiche delle strade forestali (larghezza massima di mt. 2,50 con banchine di max cm. 50) eventuali terrapieni o sbancamenti di pendii vanno rigorosamente trattati con inerbimento e con essenze locali.

L'esistente sistema di scorrimento delle acque in superficie ed in falda non va alterato, neanche localmente per cui particolare cura deve essere destinata allo smaltimento.

Comunque, la costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale.

Non sono consentite nuove edificazioni a meno di quelle previste dalle norme di Piano.

L'eventuale ubicazione di fabbricati, nell'ambito delle aree disponibili, deve essere preceduta dall'analisi del contesto ambientale al fine di scegliere una posizione defilata, rispetto alle visuali panoramiche e, possibilmente, vicina al margine del bosco.

La costruzione di nuovi manufatti e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da un'analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

I materiali devono essere quelli tradizionali, a meno di quelli per le strutture interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza.

La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.

Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze sono consentite delimitazioni in legno. Le recinzioni esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.

I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Tutti quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.

I terrapieni e gli sbancamenti devono essere modellati con linee curve ed adeguatamente trattati e rinverditi con essenze locali.

I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere preferibilmente di legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da necessità tecniche.

La realizzazione di linee elettriche di alta e media tensione, di gasdotti, di impianti per le telecomunicazioni, di centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, sarà ammessa negli ambiti solo se accettabile in termini di inserimento ambientale.

Art. 13 - Aree improduttive

Nelle zone improduttive si consente, fissando gli opportuni parametri, la manutenzione, il restauro ed il risanamento degli edifici in ragione della riqualificazione formale e funzionale, purché non vengano effettuati aumenti di volume. In tali aree sono vietati, al di fuori di quanto previsto dagli appositi piani, l'escavazione e l'estrazione di qualsiasi inerte, nonché le discariche ed i depositi di materiali edilizi di qualsiasi natura.

E' ammessa la costruzione di sentieri e tracciati alpinistici. In linea di principio è esclusa la costruzione di nuove strade veicolari che non siano a servizio degli interventi e delle funzioni ammessi nell'ambito delle aree in oggetto. Le nuove strade dovranno avere le caratteristiche delle strade forestali (larghezza max 2,50 mt. e banchine max di 50 cm. con piazzole ove possibile ed opportuno); eventuali sbancamenti o terrapieni vanno rigorosamente trattati con inerbimento. Particolare importanza va posta allo scorrimento ed allo smaltimento delle acque. In genere nelle strade secondarie sarà da evitare l'uso di pavimentazioni bituminose, l'adozione di manufatti in cemento a vista e di segnaletica eccessiva. Sbancamenti e riporti dovranno essere limitati all'estremo e comunque sempre sistemati in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale.

La pubblicità commerciale è vietata in tutte le zone improduttive.

Art. 14 - Parco fluviale

Le aree del parco fluviale si caratterizzano per la presenza di elementi ambientali particolarmente significativi che determinano la necessità di una speciale valorizzazione.

Sono indicate nella cartografia in scala 1:2000 del sistema insediativo produttivo e infrastrutturale del PRG, individuate in corrispondenza dell'alveo del torrente Centa.

Il loro utilizzo è subordinato alla presentazione di un progetto globale dell'intera area, volto al suo recupero ambientale e alla funzione sociale, culturale, didattica e ricreativa.

Il recupero ambientale dovrà disciplinare:

- i lavori di bonifica e sistemazione idraulica;
- l'effettuazione di movimenti di terra tali da non alterare la struttura fisiologica dei luoghi ;
- il taglio di piante ritenute incongrue dal progetto di recupero secondo pratiche silvicolturali basate sui criteri naturalistici;
- l'immissione o il prelievo di specie animali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi;
- la realizzazione di percorsi ciclopedonali e aree di osservazione controllata;
- la conduzione della pescicoltura;
- la realizzazione di costruzioni in legno di modesta entità per la fruizione culturale e scientifica, nonché tutti quegli interventi necessari al riequilibrio naturale di protezione e gestione dell'area;

In queste aree è vietato:

- immettere acque e materiali di rifiuto;
- provocare rumori, suoni e luci moleste;
- entrare con autoveicoli o motoveicoli salvo che per i proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei terreni o dei boschi, per coloro che necessariamente devono percorrere le vie di accesso (diritti di possesso, ecc.), o per chi svolge attività produttive già esistenti nell'area o confinante;
- svolgere attività di campeggio o manifestazioni ricreative o folcloristiche.

Art. 15 - Arene di protezione dei corsi d'acqua

All'interno di queste aree sono da evitare opere di copertura, intubazione o interramento degli alvei e dei corsi d'acqua, gli interventi di canalizzazione e derivazione di acque, l'ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, se non strettamente finalizzati alla regimazione dei corsi d'acqua, al loro impiego per fini produttivi e potabili, al recupero ambientale delle rive o alla creazione di parchi fluviali.

Non sono consentite in genere le alterazioni dell'andamento delle rive, sia nello sviluppo planimetrico che nel profilo verticale, al di là di quanto strettamente richiesto dalle esigenze tecniche di eventuali interventi di regimazione delle acque.

Negli ambiti fluviali e torrentizi è vietato tenere depositi di materiali edili, come pure rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merci all'aperto in vista. E' pure vietato precedere ad estrazione d'inerti se non sono utilizzati a fini idraulici.

All'interno di queste aree si deve evitare, per quanto possibile, la realizzazione di nuove strade a carattere locale. Qualora ciò sia inevitabile, esse non devono avere la pavimentazione bituminosa, o comunque impermeabile, né presentare manufatti in cemento armato.

Eventuali fabbricati, relativi ad impianti tecnologici o ad attrezzature per lo svago ed il tempo libero, devono essere realizzati con tecniche e con materiali tradizionali.

Vanno limitate al massimo le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque eseguite con tecniche tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), che pur garantendo un discreto impatto visivo, non ottemperano alle esigenze biologiche del corso d'acqua.

Vanno invece privilegiati, ogni volta sia possibile, gli interventi di rinaturalizzazione, da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, abbinate ad opportune modifiche della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale.

Sono prevedibili i seguenti interventi:

- ampliamento della sezione dell'alveo con differenziazioni micromorfologiche;
- sostituzione di briglie e soglie con rampe a blocchi;
- uso di coperture diffuse in ramaglia di salici, semplici ed armate;
- uso di ribalte, gradonate, fascinate vive;
- uso di palificate vive, semplici e doppie, con tane per l'ittiofauna;
- trapianto di ecocelle palustri;
- uso di biofeltri e biostuoie rinverditi;
- altre tecniche giudicate opportune in sede di verifica dei parametri idraulici e progetto.

Gli interventi edilizi ammessi nella fascia di tutela, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando l'impatto visivo attraverso l'impiego di tecniche e materiali tradizionali. Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili. Le recinzioni e le illuminazioni saranno improntate alla massima semplicità, cercando di recuperare la tipologia produttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose.

Lo stesso dicasì per i fabbricati relativi a impianti, quali cabine di trasformazione, centraline telefoniche, quelle di pompaggio, vasche di depurazione e simili.

Il quadro naturalistico esistente va conservato senza alterazioni, e laddove possibile, - in ordine agli interventi di trasformazione ammessi – ricostruito nei suoi connotati originali, se risulta alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito.

In particolare, in occasione di interventi finalizzati alla realizzazione di nuove opere o al recupero edilizio ed ambientale, si dovrà mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, al mantenimento ed al risanamento della vegetazione fluviale e torrentizia, acquatica e non, badando in special modo alla protezione ed alla valorizzazione delle essenze locali.

Si dovrà provvedere, per quanto possibile, al ripristino della conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali, ripristinando le accessibilità pedonali ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo parte di sentieri abbandonati o distrutti per il pubblico godimento. Va comunque scoraggiata l'apertura di nuovi accessi in località tuttora preservate delle rive stesse, da sempre isolate e senz'altro da proteggere nel loro isolamento.

E' sconsigliata la pubblicità commerciale lungo tutte le strade ed i corsi d'acqua.

Il quadro naturalistico esistente va conservato senza alterazioni, e laddove possibile, in caso di interventi di trasformazione ammessi, ricostruito nei suoi connotati originali, se risulta alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito.

Art. 16 - Manufatti e siti di rilevanza culturale

Per tutti i manufatti di interesse storico culturale, individuati o meno dal PRG, devono essere previste modalità di intervento tali da tutelare con cura gli aspetti storico artistici presenti. In particolare gli interventi dovranno ispirarsi a criteri di salvaguardia e valorizzazione di tutti i connotati che caratterizzano il contesto ambientale e paesaggistico di appartenenza. Essi dovranno essere rivolti esclusivamente alla conservazione di tali manufatti nella loro configurazione originaria e complessiva, senza prevedere alterazioni formali o volumetriche.

Nell'ambito delle metodologie del restauro moderno vanno ricercati i criteri di intervento che dovranno prevedere il recupero delle parti alterate, l'eliminazione delle parti aggiunte e degradanti che non presentano alcun contributo in termini storico artistici, il ripristino dell'uso originario o l'individuazione di una funzione consona con il manufatto stesso.

Deve essere inoltre previsto l'uso di materiali e tecnologie di intervento originali.